



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di: Giovanni Fanticini - settore civile Gennaro Sessa - settore penale



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024, Presidente R. Frasca, Relatore M. Rossetti

ASSICURAZIONE. GIUDICATO. Società di assicurazione della responsabilità civile - Azione di rivalsa nei confronti degli eredi della persona trasportata - Nullità - Contrarietà al diritto dell'Unione - Giudicato - Intangibilità - Deroghe - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La Sezione Terza civile, in relazione ad un'azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all'obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale, perché contrastante con il diritto comunitario - diritto di agire in rivalsa ormai accertato da pronunce passate in giudicato, asseritamente in violazione dell'art. 2 della Direttiva 84/5/CE (c.d. "Seconda Direttiva RCA") - ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

- se l'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell'avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d'una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all'assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
- se il principio per cui l'effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell'Unione.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 30785 del 2 dicembre 2024, Presidente U. Berrino, Relatore R. Mancino

PREVIDENZA SOCIALE. ASSISTENZA PUBBLICA. Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con disabilità - Art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Beneficiari - Conviventi di fatto - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del familiare con disabilità grave (*rectius*, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 31266 del 6 dicembre 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore M.L. Buconi

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA. LAVORO PUBBLICO. Riconoscimento in Italia di titolo professionale conseguito all'estero - Procedimento per il riconoscimento - Natura dichiarativa - Potere della P.A. di subordinare il riconoscimento al superamento di un tirocinio formativo - Danno da ritardata conclusione del procedimento amministrativo - Giudice munito di giurisdizione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, in considerazione del suo carattere di novità (tale da esulare dalla delega di cui al decreto dello stesso Primo Presidente del 10 settembre 2018):

"se appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata conclusione del procedimento volto al riconoscimento in Italia di titolo professionale abilitante all'esercizio dell'insegnamento conseguito all'estero, nell'ipotesi in cui in tale procedimento - che di per sé ha efficacia meramente dichiarativa, in quanto diretto ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva del richiedente - la P.A. si sia avvalsa del potere di imporre un tirocinio formativo al cui positivo superamento è stato subordinato il riconoscimento del titolo..

Sezione Tributaria, ordinanza n. 32384 del 13 dicembre 2024, Presidente L. Napolitano, Relatore P. Di Marzio

TRIBUTI. Istanza di rimborso - Imposta sostitutiva 2011 - Silenzio rifiuto - Fondi comuni di investimento immobiliare - Quote detenute da familiari - Necessità che siano anche conviventi - Contrasto.

La Sezione Tributaria, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate avverso l'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva corrisposta ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in conseguenza della detenzione di partecipazioni qualificate in fondi comuni di investimento immobiliare da parte di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

- se l'imposta sostitutiva conseguente alla detenzione di una partecipazione qualificata in fondi comuni di investimento immobiliare trovi applicazione nel caso di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi e se sia ammissibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 3-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che tenga conto anche delle partecipazioni detenute per interposta persona, sebbene il richiamo alla imponibilità di tali partecipazioni sia contenuto solo nella previsione relativa alle società, ma non nella previsione attinente ai familiari, valutando altresì le conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova;
- se l'innovazione introdotta dall'art. 32, comma 3-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, configuri una reformatio in peius del regime fiscale, da esaminare tenendo conto che essa incide su scelte negoziali inscindibilmente connesse al contesto agevolativo in cui sono maturate e che il collegamento a basse soglie di applicazione rende problematico applicare la presunzione di elusività ivi prevista; nonché se l'innovazione in questione sia compatibile con la disciplina eurounitaria.

RINVIO ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30 dicembre 2024, Presidente - Relatore A. Giusti

STRANIERI. Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Procedura accelerata di convalida del trattenimento - Limiti - Eccezioni di carattere personale - Condizioni - Dialogo fra le Supreme Corti.

La Sezione Prima civile, occupandosi del ricorso avverso il provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha affermato quanto segue:

«Nell'ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona.

Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale.».

Sulla scorta di tali argomenti la S.C., ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando espressamente - in linea con le stesse conclusioni del Procuratore Generale -

di voler partecipare al dialogo fra le supreme Corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell'attesa che la Corte di giustizia dell'Unione Europea si pronunci, nell'udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla S.C., nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che verranno espressi dalla corte sovranazionale.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 31901 dell'11 dicembre 2024, Presidente A. Carrato, Relatore Gia. Grasso

DEMANIO MARITTIMO. Beni rientranti nel demanio marittimo - Sdemanializzazione - Modalità - Art. 157 r.d. n. 4146 del 1877 e art. 35 r.d. n. 327 del 1942.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto relative alle modalità con cui può determinarsi la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo sotto la vigenza dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877, approvato con r.d. 24 ottobre 1877, n. 4146, e dell'art. 35 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, anche alla luce della rara giurisprudenza di legittimità occupatasi della questione (Cass., Sez. 1, sentenza n. 3950 del 21 aprile 1999; Cass., Sez. 1, sentenza n. 2995 del 6 maggio 1980).

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 32823 del 16 dicembre 2024, Presidente R. M. Di Virgilio, Relatore A. Carrato

RICORSO PER CASSAZIONE. Pronunce decisorie della Corte di cassazione - Revocazione - Errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità - Omesso esame di uno o più motivi di ricorso - Mancata considerazione della portata concreta dei singoli motivi e della diversità dei vizi con gli stessi denunciati - Ammissibilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza delle questioni di diritto relative all'ammissibilità del ricorso per revocazione, proposto avverso un'ordinanza decisoria della S.C., in presenza della deduzione di errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, consistente nell'omesso esame di uno o più motivi, in termini di mancata considerazione della portata concreta di ciascuno di essi e della diversità dei vizi con gli stessi denunciati.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 33044 del 18 dicembre 2024, Presidente R. M. Di Virgilio, Relatore L. Varrone

APPALTO PUBBLICO. Regione Lombardia - Delibera regionale VI/45819 del 22 ottobre 1999 e allegati 15 e 15/A - Disciplina del servizio di emergenza ed urgenza 118 - Interpretazione - Provvedimenti di riordino del servizio - Determinazione del costo del personale dovuto dalle aziende ospedaliere alle strutture convenzionate.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto relative all'interpretazione della delibera della Regione Lombardia VI/45819 del 22 ottobre 1999, con cui si disciplina il servizio di emergenza ed urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione e degli allegati 15 e 15/A in relazione alla determinazione del costo del personale dovuto dalle aziende ospedaliere alle strutture convenzionate.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA **DELLA SEZIONE TERZA**

Sezione Terza civile, ordinanze interlocutorie nn. 32086, 32087, 32088, 32089, 32090 e 32091 del 12 dicembre 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore G. Cricenti

TRIBUTI. Accise sull'energia elettrica - Addizionale provinciale (art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) - Natura - Tributo autonomo o mero aumento - Verifica - Contrasto con il diritto eurounitario -Direttiva 2008/118/CE - Efficacia nei rapporti tra privati - Condizioni.

In tema di addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica, La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla duplice questione:

se l'addizionale provinciale sia un autonomo tributo, così che si giustifica solo se assolve ad una specifica finalità o se invece sia un mero aumento quantitativo della usuale accisa sulle forniture di energia;

se comunque, anche ove fosse autonomo tributo, il giudice possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono per contrasto con la direttiva europea.

La valutazione presuppone l'analisi della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 (GCUE in causa C-316/22) che ha affermato che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati».

Il che chiaramente comporta che si debba verificare la sussistenza dei seguenti presupposti: a) che il diritto interno autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino o meno determinati orientamenti giurisprudenziali; b) se, in caso contrario, il soggetto a cui è chiesto di restituire la somma disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati, essendo escluso che si tratti di soggetto controllato dallo Stato.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 32754 del 16 dicembre 2024,

Presidente - Relatore A. Tatangelo

PROCESSO CIVILE. Preclusione ex art. 167 c.p.c. - Operatività in relazione alla costituzione in giudizio ovvero al decorso del termine perentorio - Deposito di seconda comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Valutazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione dell'operatività della preclusione di cui all'art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali, ritenendo necessario stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione; con la conseguenza (in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più comparse di risposta o, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque denominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempre entro il medesimo termine.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 33388 del 19 dicembre 2024, Presidente A. Tatangelo, Relatore G. Fanticini

PROCEDIMENTI SOMMARI - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Decorrenza del termine ordinario ex art. 650, comma 1, c.p.c. - Dies a quo - Individuazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione dell'individuazione del dies a quo del termine ex art. 650, comma 1, c.p.c., ritenuta di rilevanza nomofilattica alla luce della non uniformità degli orientamenti, del vasto contenzioso attinente ai procedimenti monitori e delle contrapposte esigenze sistematiche emergenti dai precedenti di legittimità sul punto.

Si contrappongono l'esigenza di certezza insita nell'effetto *pro iudicato* del provvedimento monitorio (che trova riscontro in precedenti che affermano essere sufficiente ad integrare il presupposto anche la semplice consapevolezza, «comunque avuta» della sua emissione) e la garanzia del diritto di difesa dell'intimato (che impone di identificare rigorosamente quali elementi del decreto ingiuntivo devono reputarsi essenziali per determinare, in capo al destinatario che li abbia in qualche modo appresi, la conoscibilità del provvedimento da opporre).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 31425 del 6 dicembre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore A. Pagetta

LAVORO SUBORDINATO. Diritti ed obblighi del datore di lavoro e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Impianti ed apparecchiature di controllo - Legittimità - Presupposti e condizioni - Art 4 l. n. 300 del 1970, come novellato dall'art. 23 d.lgs. n. 151 del 2015.

La Sezione Lavoro, con l'ordinanza in epigrafe, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, avendo ritenuto rilevanti a fini nomofilattici le questioni oggetto di causa in punto di applicazione dell'art. 4 l. n. 300 del 1970, nel testo novellato dall'art. 23 d. lgs. n. 151 del 2015, tali da porre temi ulteriori rispetto a quelli già affrontati dalla S.C. in precedenti decisioni emesse a seguito di pubblica udienza.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33525 del 20 dicembre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore F. Panariello

LICENZIAMENTI. Licenziamento disciplinare - Contestazione dell'addebito -Vizio di genericità - Qualificazione - Rilevanza ai fini dell'estensione del giudicato - Pluralità di motivi di impugnazione.

In tema di licenziamento disciplinare, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare importanza e rilevanza della questione relativa all'esatta qualificazione del vizio di genericità della contestazione disciplinare nell'ambito della pluralità dei motivi di impugnazione di un licenziamento, ai fini dell'identificazione della domanda o di un suo capo autonomo idonei a passare in giudicato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33881 del 22 dicembre 2024, Presidente A. Doronzo, Relatore M.L. Buconi

LAVORO SUBORDINATO. Costituzione del rapporto - Durata - A tempo determinato - In genere - Fondazioni lirico-sinfoniche - Applicabilità del limite di durata di 36 mesi - Sussistenza delle ragioni obiettive richieste dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - Modifiche intervenute in

più riprese nella normativa interna - Interpretazione del diritto interno orientata al diritto eurounitario.

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi dalle Fondazioni liricosinfoniche, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza a fini nomofilattici delle questioni relative all'applicabilità del limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 59 del 2019, conv. con modif. nella l. n. 81 del 2019, ed alla necessità, per i contratti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. nella l. n. 96 del 2018, della sussistenza delle "ragioni obiettive" richieste dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ciò pur in presenza di una normativa interna che ha coniugato, per le Fondazioni anzidette, l'acausalità dei contratti a tempo determinato con la mancanza del limite temporale, con l'effetto di determinare un'assenza di misure di prevenzione degli abusi.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 35113 del 30 dicembre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore F. Amendola

LICENZIAMENTI. Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Divieto di computo delle assenze per Covid - Art. 26, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020 - Interpretazione.

In tema di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c., la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, per cui non risultano precedenti, relativa all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e cioè se il divieto, da essa stabilito, di includere nel periodo di comporto le assenze per Covid operi oggettivamente, oppure se la ragione dell'assenza debba essere previamente portata a conoscenza del datore di lavoro per escluderne la computabilità, anche in relazione alla qualificazione processuale di tale fatto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 35126 del 30 dicembre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore A. P. Patti

LAVORO SUBORDINATO - Costituzione del rapporto - Società gestrici di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica - Obbligo di adottare procedure selettive rispettose dei principi stabiliti dall'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 - Inosservanza - Assunzione avvenuta in esecuzione di transazione a seguito di conciliazione giudiziale - Validità.

In tema di assunzione alle dipendenze di società gestrici di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica - tenute ex art. 18, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, ad adottare criteri e modalità di reclutamento del personale rispettosi dei principi stabiliti dall'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 - la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa alla validità dell'assunzione di un lavoratore effettuata senza il rispetto di detti principi, per essere avvenuta in esecuzione di transazione che, seppur stipulata nell'ambito di una conciliazione giudiziale, può comportare, in relazione alla disposizione di diritti non ancora sorti o maturati, la nullità dell'atto dispositivo, in quanto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 30933 del 3 dicembre 2024, Presidente G. Stalla, Relatore A. Socci

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31017 del 4 dicembre 2024, Presidente G. Stalla, Relatore G. Lo Sardo

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31070 del 4 dicembre 2024, Presidente G. Stalla, Relatore A. Socci

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31284 del 6 dicembre 2024, Presidente G. Stalla, Relatore G. Lo Sardo

Sezione Tributaria civile, ordinanza interlocutoria n. 34380 del 24 dicembre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore F. Di Pisa

TRIBUTI. Accertamento - Aiuti di stato "de minimis" - Decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023 - Esenzione ICI per gli immobili non commerciali.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione delle cause in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'applicabilità del regime *de minimis*, con particolare riguardo alla relazione tra l'esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2103, oggetto di recepimento interno da parte dell'art. 16-*bis* del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modif., dalla n. 166 del 2024 ("Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023").

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31062 del 4 dicembre 2024, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore A. Salemme

TRIBUTI. Sanzioni tributarie - Riferibilità alla sola persona giuridica - Responsabilità personale dell'estraneo - Condotta propria - Grado di coinvolgimento dell'extraneus - Configurabilità.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che non comporta alcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo, ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica in conseguenza della condotta materialmente

realizzata dall'intraneo, dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione, rispetto alla quale è configurabile un diverso grado di coinvolgimento dell'*extraneus*, specie se professionista, nell'illecito.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31229 del 5 dicembre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore G. Lo Sardo.

TRIBUTI. Stato passivo - Ammissione con riserva - Imposta di registro - Credito assistito da *beneficium excussionis* - Regime applicabile.

In tema di ammissione nello stato passivo di un credito, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'applicazione dell'imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi, in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione "con riserva" al passivo fallimentare di un credito assistito dal beneficium excussionis del garante "a prima richiesta" (rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del R.d. n. 267 del 1942, venendo in rilievo - al fine di stabilire, sulla scorta dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la riconducibilità della fattispecie sub indice, in via alternativa, all'art. 8, lett. c), della tariffaparte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero all'art. 27, commi 1 e 2, dello stesso d.P.R. - la natura giuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematico del diritto fallimentare, anche alla luce della relazione corrente con le previsioni degli artt. 113-bis e 115 del R.d. n. 267 del 1942.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31393 del 6 dicembre 2024, Presidente G. Stalla, Relatore U. Candia

PROCESSO TRIBUTARIO. Improcedibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto cartaceo - Copia informatica - Attestazione di conformità.

In tema di processo tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla improcedibilità del ricorso in ragione della sua notifica tramite posta elettronica certificata, la cui relata è risultata priva dell'attestazione di conformità al file digitale dell'originale cartaceo della procura speciale alla lite rilasciata al difensore del ricorrente.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 31707 del 10 dicembre 2024 e 32070 del 12 dicembre 2024, Presidente R. Crucitti, Relatore R. Angarano

TRIBUTI. Definizione agevolata *ex* art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 - Ambito di operatività - Controversie avverso atti meramente riscossivi.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della seguente questione: se nell'ambito di operatività della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 rientrino soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione di sanzioni, oppure anche quelle inerenti ad atti meramente riscossivi.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 32245 del 13 dicembre 2024, Presidente L. Caradonna, Relatore A. Salemme

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 33245 del 18 dicembre 2024, Presidente E.L. Bruschetta, Relatore A. Salemme

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 33487 del 20 dicembre 2024, Presidente E. Bruschetta, Relatore F. D'Aquino

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 33493 del 20 dicembre 2024, Presidente E. Bruschetta, Relatore F. D'Aquino

PROCESSO TRIBUTARIO. Processo tributario - Giudicato penale assolutorio - Efficacia - Introduzione dell'art. 21-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 - Conseguenze.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione delle cause in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'efficacia, nell'ambito del processo tributario, del giudicato penale assolutorio ad esito di dibattimento alla luce dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 32282 e n. 32286 del 13 dicembre 2024, Presidente F. Federici, Relatore S. Leuzzi

TRIBUTI. Rimborso IVA - Determinazione della base imponibile - Oneri generali afferenti al sistema elettrico - Natura - Conseguenze.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell'IVA, che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica, sul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. "OGSE), trattandosi di tematica che postula, a monte, anche la ricostruzione dell'esatta natura dei c.d. OGSE e l'individuazione dei relativi corollari dogmatici.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 32402 del 13 dicembre 2024, Presidente G.M. Stalla, Relatore F. Picardi

TRIBUTI. Recupero ICI - Art. 16-*bis* del d.l. n. 131 del 2024 - Controversie per il riconoscimento dell'esenzione ICI - Interferenza.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione, alla luce del diritto unionale, dell'art. 16-bis del d.l. n. 131 del 2024 ('salva infrazioni'), conv. con modif. dalla l. n. 166 del 2024, concernente il recupero dell'i.c.i. per il periodo 2006/2011 e la sua eventuale interferenza con le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dell'esenzione i.c.i.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 32968 e n. 32971 del 17 dicembre 2024, Presidente G.M. Nonno, Relatore S. Leuzzi

PROCESSO TRIBUTARIO. Giudizio di ottemperanza - Poteri accertativi del giudice - Limiti - Modalità di calcolo degli interessi - Questione.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'assetto ed al perimetro del giudizio di ottemperanza, dal quale emerga la specifica misura e declinazione dei poteri accertativi in capo al giudice, al fine di appurare se a quest'ultimo sia consentita (ed entro quali margini) ovvero interdetta un'attività accertativa sulle modalità di calcolo degli interessi, sia a livello di natura, sia di decorrenza, sia di individuazione dei periodi di eventuale sospensione della decorrenza medesima, sia di identificazione dei criteri di computo.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 33490 del 20 dicembre 2024, Presidente E. Bruschetta, Relatore F. D'Aquino

TRIBUTI. Domanda di rimborso per crediti maturati a titolo di addizionale provinciale - Onere di comunicazione alla Agenzia delle Entrate - Reddito di impresa - Componente negativa di reddito.

In tema di rimborso per crediti maturati a titolo di addizionale provinciale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni relative alla comunicazione *ex* art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990 - che, pur non dovendo essere contestuale alla domanda di rimborso, è soggetta ad un termine biennale di decadenza - ed alla qualificazione dell'accisa come componente negativa di reddito (costo o spesa).

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Sesta, udienza del 10/09/2024 (dep. 04/12/2024), ord. n. 44504, Pres. E. Aprile, Rel. F. D'Arcangelo.

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - Procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale - Giudice che ha restituito gli atti all'autorità proponente per l'espletamento di ulteriori indagini ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Incompatibilità a decidere sulla applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.

La Sesta Sezione penale, "ex officio", ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che richiama l'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto, nel medesimo procedimento, la restituzione degli atti all'autorità proponente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 03/12/2024 (dep. 20/12/2024), ord. n. 47294, Pres. R. Pezzullo, Rel. R. Giordano.

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da illecito commesso dal proposto - Necessità che l'accertamento giudiziale del credito sia antecedente al sequestro - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., la seguente questione:

"Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo, derivante da fatto illecito commesso dal proposto, l'art. 52, comma l, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba interpretarsi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato successivamente dall'autorità giudiziaria, ovvero se debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito".